

Allegato 1

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL'ACCONCIATORE AI SENSI DELLA L. 174/2005 E DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 29 MARZO 2007.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

La regolamentazione della formazione della figura dell' "Acconciatore" da parte della Regione Emilia-Romagna avviene sulla base di quanto indicato in ambito normativo-regolamentare nazionale, per il quale costituiscono riferimento:

- la Legge 17 agosto 2005, n. 174 - "Disciplina dell'attività di acconciatore", in particolare l'art. 3;
- l'"Accordo tra il Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005 n. 174" (Conferenza Stato-Regioni del 29 Marzo 2007 - rep. Atti n. 65/CSR);

Il suddetto Accordo è stato recepito dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1826/2008;

A livello regionale si agisce in attuazione della propria legge n. 12/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro";

Un principio fondamentale della L.R. 12/2003 è quello del riconoscimento e della piena valorizzazione delle competenze comunque-ovunque acquisite dalle persone. Il tema della competenza professionale risulta quindi centrale e punto di raccordo per il riconoscimento delle competenze possedute dalle persone da parte dei sistemi lavoro, formazione e istruzione.

Nel perseguire tale principio/obiettivo, la Regione ha definito, tramite un percorso tecnico, di concertazione e di validazione con le parti sociali interessate (Commissione Regionale Tripartita e relative sottocommissioni), i dispositivi attuativi della legge regionale stessa da applicarsi per tutte le figure professionali su cui la Regione esercita un suo intervento.

I dispositivi riguardano specificatamente:

- il "Sistema Regionale delle Qualifiche" (Delibera GR 936/04 e successive integrazioni);
- gli "Standard formativi" dei corsi a qualifica;

- il "Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze" (DGR. 1434/2005 e successive integrazioni).

2. ATTUAZIONE DELL'ACCORDO STATO-REGIONI

In coerenza con quanto previsto dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 marzo 2007 per la figura dell'Acconciatore, in particolare riguardo alle due "aree di attività" individuate nell'Accordo:

A) "area della produzione del servizio"

B) "area della gestione d'impresa"

la Regione, nell'esercizio della propria competenza istituzionale in materia di formazione professionale, adotta i propri dispositivi di cui alla L.R. 12/2003 e assume quali standard di riferimento per i percorsi formativi e per la certificazione quanto di seguito indicato:

A) "Area della produzione del servizio"

Si assumono gli standard professionali della qualifica regionale di Acconciatore di cui alla DGR n. 1372/2010. Tali standard professionali identificano le competenze caratterizzanti la figura indipendentemente dal contesto e dalle modalità di esercizio dell'attività professionale e pertanto esauriscono ed ampliano le attività previste dall'Accordo per questa area.

B) "Area della gestione d'impresa"


Si assumono le "attività" di cui al successivo Allegato 3) e indicate dall'Accordo stesso per questa area, quali obiettivi formativi aggiuntivi nei percorsi per il rilascio della qualifica di Acconciatore, ai fini di:

- corrispondere ai contenuti dell'Accordo stesso,
- conferire valore abilitante alla qualifica,
- assicurarne il pieno riconoscimento nazionale.

3. ITER ABILITANTE

In attuazione dell'art. 3, comma 1), della Legge 174/05 (Disciplina dell'attività di acconciatore), la Regione Emilia-Romagna prevede i diversi percorsi di cui al seguente schema:

ABILITAZIONE PROFESSIONALE ACCONCIATORE
ART. 3, COMMA 1, L. 174/2005



I percorsi indicati sono equivalenti ai fini del conseguimento dell'abilitazione.

4. STANDARD FORMATIVI

L'Accordo nazionale stabilisce che "La formazione dell'Acconciatore è di competenza esclusiva delle Regioni ..., che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi ...nel rispetto dello standard professionale essenziale definito nel presente accordo ..." (Art.3 - Formazione).

Lo standard formativo dei corsi finalizzati al conseguimento della qualifica di acconciatore in regione Emilia-Romagna, di cui all'Allegato 2), riguarda:

- il corso di "qualificazione", indicato nel percorso a) previsto per l'abilitazione, comprensivo del corso "pratico" di cui all'art. 3, c.1, lett. a) della L. 174/2005;
- il corso "teorico", che è complementare all'esperienza lavorativa nei percorsi b) e c) previsti per l'abilitazione;

e si articola rispettivamente in:

➤ **Corso di "qualificazione" - 1800 ore**

Si assumono come obiettivi formativi lo standard professionale della qualifica regionale di "acconciatore", integrati con quelli relativi alle attività dell' "Area della gestione d'impresa" previste nell'Accordo.

Il percorso formativo complessivo di qualificazione è articolabile nell'arco di due anni e comprende il corso "pratico" di cui all'art. 3, c.1, lett. a) della L. 174/2005.

Il corso prevede una quota di ore di stage da realizzarsi in contesti lavorativi caratterizzati da processi e attività coerenti con quelli di riferimento della qualifica.

Nel caso di partecipanti occupati in attività lavorativa coerente, è possibile richiedere l'autorizzazione al riconoscimento di un credito parziale o totale sulla durata dello stage. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare all'Amministrazione competente per territorio, deve riguardare ogni singolo partecipante e deve documentare le modalità in base alle quali si garantisce il raggiungimento, attraverso l'attività lavorativa, dei medesimi obiettivi formativi previsti per lo stage e la verifica degli apprendimenti in relazione allo standard professionale della qualifica.

➤ **Corso "teorico" - 300 ore**

È rivolto alle persone che hanno svolto un periodo di inserimento di almeno tre anni o una esperienza di apprendistato seguita da un inserimento di almeno un anno, ai sensi dell'art. 3, c.1, lett. b) della L. 174/2005.

Il corso prevede una formazione esclusivamente teorica.

5. CERTIFICAZIONE

Gli standard professionali della qualifica regionale di acconciatore, di cui alla DGR 1372/2010, acquisite nei diversi percorsi di cui al precedente punto 4), si formalizzano e si certificano in base ai criteri e alle modalità previste dal "Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione" (SRFC) che costituisce l' "esame tecnico-pratico" (previsto dalla Legge 174/05) o l' "esame finale" (previsto dall'Accordo Stato-Regioni).

L'attestato rilasciato è un **"Certificato di Qualifica professionale"**, che costituisce titolo abilitante all'esercizio dell'attività di **"Acconciatore"**, ai sensi dell'art. 3 della L. 174/2005

6. SOGGETTI ATTUATORI

I percorsi formativi possono essere realizzati da **soggetti attuatori accreditati previamente autorizzati** in base alle disposizioni previste dalla DGR n. 105/2010 ("Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265.").

Allegato 2

STANDARD FORMATIVO DEI CORSI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ACCONCIATORE

Date le caratteristiche delle sue competenze, questa qualifica può essere considerata sia come qualifica di accesso all'area professionale sia come qualifica di approfondimento tecnico-specializzazione.

Come tale, gli obiettivi formativi costituiti dalle competenze della qualifica, sono conseguibili:

- sia da persone con conoscenze-capacità generali, non specifiche rispetto all'area professionale, che l'offerta formativa mira a sviluppare;
- sia da persone con conoscenze-capacità attinenti l'area professionale, che l'offerta formativa mira a sviluppare/approfondire.

La qualifica può essere conseguita attraverso:

- **Corsi di 1800 ore, articolati in due cicli di 900 ore ciascuno** come da regolamentazione.

Si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di persone inoccupate, occupate e disoccupate che hanno adempiuto o assolto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

I corsi devono prevedere una quota di ore di stage che può oscillare dal 30 al 40% del monte ore complessivo.

Lo stage deve essere realizzato in contesti lavorativi caratterizzati da processi e attività coerenti con quelli di riferimento della qualifica.

- **Corsi di 300 ore**

Si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di persone in possesso dei requisiti di cui alla Legge 174/05 all'art 3) comma 1, lettera B.

I corsi devono prevedere una formazione esclusivamente teorica.

Allegato 3

OBIETTIVI FORMATIVI AGGIUNTIVI DEI CORSI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI

ACCONCIATORE

**necessari ai fini dell'abilitazione e per il pieno
riconoscimento nazionale**

Area della gestione d'impresa

(di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29
marzo 2007)

- Organizzare e mantenere l'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale.
- Gestire l'attività contabile e amministrativa.
- Selezionare e gestire il personale.
- Organizzare la promozione dell'attività professionale.
- Gestire i rapporti con banche, associazioni di categoria, ecc.
- Gestire i rapporti con i fornitori ed organizzare il magazzino